

Sent. n. 1745/13
Dep. 14 NOV 2013
Pub. 14 NOV 2013
Cron. 6526
Rep. 1782/A3



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

in persona del giudice unico dott.ssa Luisa Poppi, ha pronunciato la seguente

Handwritten mark

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [redacted] R.G.A.C.C. dell'anno 2005 riservata in decisione all'udienza istruttoria del 24.1.2013 vertente

Handwritten number 22 in a circle

TRA

[redacted]

-avv. [redacted]

-ATTORI-

E

[redacted]

-avv. [redacted]

-CONVENUTA-

NONCHE'

[redacted]

[redacted]

[redacted], in persona del liquidatore [redacted]

-avv. [redacted]

[redacted]

-contumace-

-TERZI CHIAMATI-

Causa Civile iscritta al n. [REDACTED] del Ruolo Generale sulle seguenti conclusioni precisate a verbale del 24.1.2013:

attori: "Voglia il Tribunale: Nel merito: accertata la sussistenza di gravi difetti e carenze nel manto di copertura della struttura adibita ad uso deposito agricolo, sita in [REDACTED], Via [REDACTED], la cui costruzione era stata appaltata a [REDACTED], difetti che hanno reso inidoneo alla sua funzione il sottostante materassino isolante e che comportavano il deterioramento della struttura in c.a.v. con pericolo di rovina, condannare [REDACTED] in persona del suo legale rappresentante prò tempore, a rifondere agli attori il costo necessario per il rifacimento a regola d'arte del manto di copertura e per la sostituzione del materassino isolante, costo che viene quantificato nella misura di euro 30.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Condannare inoltre la società convenuta [REDACTED] a risarcire agli attori i danni tutti subiti per il mancato uso del capannone e per il deterioramento del fieno nello stesso custodito nell'anno 2004, danni da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie, nella misura di € 5.000,00 o in quell'altra maggiore o minore che risulterà di giustizia, concessa la rivalutazione monetaria e con gli accessori di legge con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi compresa la rifusione delle spese liquidate al CTU Geom. [REDACTED] in sede di accertamento tecnico preventivo con ordinanza dell'11/10/2005.

Respingere le eccezioni e le domande tutte formulate dai terzi chiamati [redacted] e [redacted] nei confronti degli attori che non hanno intrattenuto con i predetti terzi alcun rapporto; vinte le spese.”

Convenuta [redacted]: "contrariis reiectis, previa la declaratoria del caso e di legge, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, previa estensione del contraddittorio: respingere ogni avversa domanda siccome nulla, inammissibile, improcedibile e comunque del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi meglio esposti in premessa. Nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenute e, conseguentemente, condannare in via tra di loro solidale e/o alternativa, [redacted] e [redacted] a manlevare e tenere indenne [redacted] di qualsiasi conseguenza pregiudizievole e deminutio patrimonii.

Con vittoria delle spese di lite, chiedendo, per la denegata e non creduta ipotesi di rimessione della causa in istruttoria per l'ammissione delle prove dedotte da [redacted] di essere ammessa a controprova con il teste indicato nella memoria autorizzata 26/5/2011”

Terza chiamata [redacted]: "In via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a [redacted] e, comunque, la inammissibilità o nullità della chiamata di terzo. Nel merito respingere ogni domanda attrice e, comunque, ogni domanda svolta nei confronti di [redacted] in quanto infondata. In ogni caso darsi condannare [redacted] a tenere indenne e manlevare [redacted] nei limiti contrattualmente determinati, da

ogni pregiudizio derivante dall'accoglimento totale o parziale delle domande di parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove per testi sulle circostanze di cui in narrativa, salve migliori indicazioni nei modi e nei termini previsti dall'art. 184 epe"

Terza chiamata [REDACTED]: "Nel merito respingere ogni domanda attrice in quanto infondata ed ogni domanda svolta dalle parti nel presente giudizio nei confronti di [REDACTED] in proprio e/o quale liquidatore di [REDACTED]. In subordine limitare in ogni caso la responsabilità di [REDACTED], a qualsiasi titolo determinata, alla somma di € 19.018,59. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria si richiede l'ammissione delle prove per tesi sulle circostanze di narrativa, salve migliori indicazioni e precisazione nei modi e nei termini previsti dall'art. 184 epe"

SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istruttoria svolta ha sostanzialmente confermato la ricostruzione dei fatti proposta da parte attrice: in forza di contratto di appalto n. 37/1995 -e sulla base della concessione edilizia n. 154 del 23/12/1995 rilasciata dal Comune di [REDACTED] a [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED] provvedeva alla costruzione di una struttura prefabbricata ad uso agricolo sul terreno di proprietà di [REDACTED]. La struttura prefabbricata veniva consegnata nel novembre 1996 e il corrispettivo dell'appalto, pari a lire 167.675.500, oltre IVA, veniva corrisposto.

Il teste geom. ██████ -che era stato direttore dei lavori di costruzione della struttura- ha confermato che nell'ottobre 2004 ██████ lo aveva chiamato per effettuare un sopralluogo, avendo riscontrato la presenza di un'infiltrazione d'acqua all'interno della struttura. Il teste si recava sul posto e poteva constatare la presenza di "macchie di umidità sul soffitto e la caduta di acqua sul foraggio e sulle attrezzature" (cfr. deposizione udienza 5/11/2010): immediatamente i difetti venivano telefonicamente denunciati alla ██████, e a ciò seguiva fax datato 21/10/2004.

A seguito di sopralluogo, ██████ inviava a ██████ una "convenzione / transazione per la ricopertura dell'esistente manto di copertura in lastre di fibrocemento ecologico" chiedendo un "contributo per la fornitura in opera di questo nuovo manto" e la rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa, nonché la liberazione da qualsiasi responsabilità e garanzia, ma tale proposta veniva rifiutata da parte attrice in quanto non ritenuta congrua.

Gli attori in data 25/5/2005 depositavano ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti di ██████ che veniva svolto dal Geom. ██████ e acquisito agli atti. Dalla relazione del CTU è risultato che sia il materassino in lana di vetro e sia il manto di copertura in lastre di fibrocemento non erano *"idonei alle loro funzioni talché la struttura di copertura, costituita da tegoli prefabbricati in C.A.V. perdurando le infiltrazioni andranno incontro a deterioramento con riduzione della portata della resistenza specifica per cui sono stati calcolati"*, mentre il materassino di lana di vetro, imibito d'acqua come

nella fattispecie non è idoneo alla "sua funzione isolante ma, rilasciando lentamente l'acqua ai tegoli sottostanti, favorisce l'azione disgregativa degli sbalzi termici (caldo, gelo) sui materiali di cui sono fatti". (...) "il manto di copertura di fibrocemento non è idoneo alle sue funzioni".

u

Deve, innanzitutto, essere affrontata la questione relativa all'eccezione decadenza dall'azione.

Non vi è dubbio che l'azione sia stata proposta ai sensi dell'articolo 1669 cc per gravi difetti dell'opera, con la conseguenza che non appaiono conferenti le considerazioni svolte dalla convenuta relativamente alla deroga al regime ordinario della decadenza della garanzia di cui agli articoli 1667 c.c. contenuta nella clausola n. 8 del contratto sottoscritto dalle parti.

Pertanto, chiarendo che si verte in tema di responsabilità extracontrattuale, si ricorda che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (tra le tante Cassazione civile, sez. III 13/01/2005 n. 567).

Per costante insegnamento della Suprema Corte, l'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini posti dall'art. 1669

c.c., - il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione - deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata, "si che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori, solo all'atto dell'acquisizione d'idonei accertamenti tecnici; per il che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause, a maggior ragione ove già oggetto di contestazioni tra le parti, abbiano, anche per ciò, rese necessario indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione ed, a maggior ragione, tale da far supporre una conoscenza dei difetti di tanto antecedente da implicare la decadenza, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause, per l'un effetto, alla data della denunzia e, per l'altro, a data ad essa convenientemente anteriore" (cfr. Cassazione civile, sez. II 31/01/2008 n. 2313; Cass. 9.3.99 n. 1993, 18.11.98 n. 11613, 20.3.98 n. 297794 n. 8053).

In questo caso deve ritenersi che solo con il deposito dell'ATP (avvenuto il 10.10.2005), proposto da ██████████ e ██████████ nei confronti di ██████████, gli attori abbiano avuto la piena comprensione tecnica della situazione, anche sotto il profilo del collegamento causale con difetti costruttivi.

Rigettata, pertanto, l'eccezione di decadenza e di prescrizione, la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere accolta.

Per quanto riguarda la quantificazione del risarcimento, si devono in gran parte condividere le considerazioni e conclusioni a cui è giunto il CTU, osservando come il costo minimo di ripristino, utilizzando materiali della stessa natura di quelli previsti nel capitolato di appalto e con esclusione di quelle opere che potrebbero "fornire un'ulteriore protezione in caso di rottura accidentale del lastre", è stato indicato in € 27.494,50. Tale somma è confermata nella sua congruità dal preventivo depositato dagli attori che indica una somma sostanzialmente coincidente (€ 27.362), indipendentemente dal fatto che gli attori abbiano ritenuto di provvedere al rifacimento della copertura (successivamente all'espletamento dell'ATP) "in economia".

A tale somma deve aggiungersi il danno pari a € 831 quale valore dei 25 balloni scartati perché bagnati (cfr. teste ██████████) e un'ulteriore somma riconosciuta per la scarsa utilizzabilità del capannone agricolo per il periodo di circa un anno, liquidata in via equitativa in euro 1000.

Pertanto, la domanda attorea deve essere accolta con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 29.325,50.

Tale somma dovrà essere rivalutata dall'ottobre 2005 (epoca in cui è stata liquidata dal CTU) ad oggi e, dal momento della sentenza -con cui, a seguito e per effetto della liquidazione, il credito, essendo divenuto liquido ed esigibile, produce interessi corrispettivi ai sensi dell'art. 1282 c.c.- all'effettivo soddisfo dovranno essere riconosciuti anche gli interessi legali (oltre alla rivalutazione) sulla somma via via rivalutata.

██████████ ha chiamato in manleva ██████████ e ██████████ ██████████ che si sono entrambe costituite in giudizio.

In particolare, ██████████ ha rilevato di essere società ormai cessata in quanto: ha iscritto la delibera di scioglimento in data 4/11/1999, in data 30/9/2000 è stato redatto il bilancio finale di liquidazione e il 31/1/2001 la società è stata definitivamente cancellata. Ne consegue che, come previsto dall'articolo 2995 c.c., posto che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ██████████ non avrebbe potuto essere convenuta in giudizio, con conseguente rigetto della domanda nei suoi confronti per carenza di legittimazione passiva. Al rigetto della domanda consegue il pagamento delle spese di lite a carico della chiamante ██████████, spese liquidate come da dispositivo.

Per quanto riguarda, invece, ██████████ essa si è costituita in giudizio affermando di essere mero fornitore dei materiali e di non essere intervenuta nei processi costruttivi. Conseguentemente ha eccepito che la garanzia a cui era tenuta era quella ex articolo 1495 c.c. e solo nei confronti dell'acquirente ██████████

██████████, inoltre, rinunciava all'azione nei confronti della terza chiamata ██████████

Le eccezioni svolte dalla terza chiamata devono essere accolte. Infatti, la società è stata mera fornitrice dei materiali utilizzati per la copertura del fabbricato e in questo senso non vi è dubbio che non possa ad essa essere estesa (in manleva) la responsabilità -extracontrattuale- di cui all'articolo 1669 CC che, secondo giurisprudenza assolutamente costante, presuppone la partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di autonomia decisionale. Peraltro, l'invocata garanzia decennale deriverebbe da quanto riportato in documentazione descrittiva e pubblicitaria del materiale, in relazione alla quale non vi è prova né che si riferisca esattamente a quello stesso prodotto fornito alla ██████████ tramite ██████████ né che ciò sia stato oggetto di espressa pattuizione nel contratto di fornitura.

In ogni caso, anche voler superare queste eccezioni preliminari, preso atto che l'ATP non è opponibile alle terze chiamate (le quali non hanno partecipato a quel giudizio), non può comunque ritenersi raggiunta la prova relativa al nesso causale tra i gravi danni riscontrati nell'edificio e il materiale fornito da ██████████ (e non piuttosto riferibili al suo utilizzo o montaggio):

Pertanto, non può che rigettarsi la domanda in garanzia svolta dalla convenuta ██████████

Le spese del presente giudizio sia degli attori e dei terzi chiamati, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico di ██████████ spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Luisa Poppi, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] e la chiamata in causa di [redacted] e [redacted], ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

-accoglie la domanda di risarcimento del danno a causa dei gravi vizi nell'esecuzione delle opere;

-conseguentemente condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] e [redacted] della somma di € 29.325,50 (oltre svalutazione dall'ottobre 2005 ad oggi e, dal momento della sentenza all'effettivo soddisfo, gli interessi legali (oltre alla rivalutazione) sulla somma via via rivalutata);

-rigetta le domande svolte nei confronti di [redacted] e di [redacted] con condanna di [redacted] al pagamento delle spese di lite in loro favore, liquidate in complessivi € 4.500 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA;

-dichiara estinta l'azione nei confronti di [redacted] [redacted] per intervenuta rinuncia;

-condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali a favore di [redacted] e [redacted] spese liquidate in complessivi € 6.130,00, di cui € 630,00 per spese ed € 5.500 per compensi (per la fase di merito e di ATP), oltre alle spese di CTU resa nell'ambito del procedimento per ATP, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Reggio Emilia il 13.11.2013


IL GIUDICE

dott.ssa Luisa Poppi



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
14. NOV. 2013
DEPOSITATO IL CANCELLIERE

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Giovanni Battista Vaccaro



Camera Civile Reggio Emilia